



# TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

## UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 19/07/2016

Decreto n. 220/16

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COORDINATORE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Visto il provvedimento Prot. N. 13/2016 in data 13.6.2016 con il quale il Presidente delegato come collaboratore per il coordinamento del Giudice di Pace di Napoli relativamente agli affari civili, dr. Raffone, ha disposto che i Giudici di Pace cessati dal servizio per raggiungimento del limite di età ex D. Leg.vo n. 92 del 31.5.2016, restituissero "i procedimenti riservati in decisione, per i quali sono scaduti i termini di redazione della sentenza (e quindi, tenuto conto del rito previsto per i giudizi innanzi al GdP, quelli per i quali non sia stato letto il dispositivo in udienza)", e ciò al fine di consentire la nuova assegnazione dei procedimenti medesimi ai magistrati onorari rimasti in servizio;

Letto il ricorso direttamente proposto al T.A.R. Campania dai Giudici di Pace interessati;

Considerato che il provvedimento contestato risulta ispirato a quanto dal C.S.M. disposto con delibera in data 14.1.2015 con la quale, ribadendosi quanto in proposito già statuito con delibera 23.10.2013 in ordine alla problematica relativa ai poteri del Giudice di Pace cessato dal servizio nei procedimenti precedentemente assunti in decisione e ai connessi poteri di sostituzione spettanti al Coordinatore dell'Ufficio, il CSM espressamente ha ritenuto che "per le cause nelle quali non sia intervenuta la decisione al momento della cessazione dalle funzioni del Giudice di Pace (come quelle riservate in decisione ex art. 321 c.p.c. per le quali non sia stata depositata la sentenza) i relativi fascicoli devono essere rimessi sul ruolo per la rinnovazione della fase decisionale, previa redistribuzione tra gli altri magistrati onorari in servizio presso lo stesso Ufficio";

Ritenuto che una più meditata lettura delle due delibere del C.S.M. innanzi richiamate consente di ritenere che il principio in apparenza così radicalmente affermato per indicare la necessità della restituzione dei procedimenti nei quali non sia intervenuta la decisione "al momento della cessazione dalle funzioni del Giudice di Pace", sia stato, in realtà, enunciato con riferimento ai poteri di sostituzione del Giudice da parte del Coordinatore nel caso (trattato di entrambe le delibere suddette) di impossibilità o di inadempienza del magistrato onorario dinanzi al quale si sia svolta la discussione della causa, e solo ad esso debba trovare applicazione;

Rilevato infatti che dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nelle due delibere in questione (v. in particolare Cass. Civ. 27.10.2006, n. 23191 e Cass. Civ. 11.5.2012, n. 7269), il principio che si ricava in tema di capacità ed immutabilità del giudice è che: "Il

momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti dell'organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione, si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva deciderla". Così che la regola che sembra legittimo potersi desumere è che quel che rileva ai fini del potere-dovere, e quindi prima ancora della idoneità del Giudice a depositare la sentenza con la relativa motivazione, è l'esistenza della "potestas iudicandi" al momento in cui la causa poteva essere decisa: onde, laddove vi sia stata concessione di termini per il deposito di memorie (ex art. 190 c.p.c. dinanzi al Tribunale, o per facoltà concessa dal Giudice di Pace), il necessario riferimento al momento della scadenza dei termini; nell'ipotesi, invece, di assenza di termini, e quindi nel caso ordinario disciplinato dall'art. 321 c.p.c. per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, il riferimento non può che essere al momento della udienza;

Ritenuto che la corretta applicazione dei suddetti principi alla vicenda in esame induce a revocare il provvedimento impugnato, onde consentire ai Giudici di Pace cessati dal servizio di depositare le sentenze relative ai procedimenti nei quali o dinanzi ad essi la causa sia stata discussa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. prima che si verificasse la cessazione dal servizio, o prima della indicata scadenza siano scaduti i termini eventualmente concessi per il deposito di memorie; con riserva di procedere alla loro sostituzione in caso di inadempimento in tempi ragionevoli;

Ritenuta tale soluzione conforme ai principi di buon andamento e di ragionevole durata dei giudizi, avuto riguardo ai tempi ben più lunghi che sarebbero necessari per la definizione dei processi nei quali vi sia stata già l'udienza di discussione dinanzi ai Giudici di Pace cessati dal servizio, qualora si fosse imposta per essi la restituzione per la successiva nuova assegnazione ad altro magistrato onorario;

P. Q. M.

Revoca il provvedimento Prot. N. 13/2016 emesso in data 13.6.2016 dal Presidente delegato come collaboratore per il coordinamento del Giudice di Pace di Napoli relativamente agli affari civili, dr. Raffone, e dispone restituirsi i fascicoli riservati a sentenza dai giudici di pace cessati dal servizio per la redazione dei relativi provvedimenti di competenza.

Manda al Dirigente amministrativo dell'Ufficio del giudice di Pace di Napoli per gli adempimenti conseguenti.

Si comunichi anche al Consiglio Superiore della Magistratura per opportuna conoscenza.

Il Presidente del Tribunale  
(dott. Ettore Ferrara)

FUNZIONE GIUDIZIARIA

